

Bozza ISPRA, Manuali e Linee Guida “Monitoraggio biologico delle acque superficiali: percorso di qualifica per operatori SNPA”. Versione 31/05/2023

Considerazioni di ARPA Lombardia – Settore Monitoraggi Ambientali

23/06/2023

La presente nota riporta le considerazioni di ARPA Lombardia in riferimento alla bozza della Linea Guida “Monitoraggio biologico delle acque superficiali: percorso di qualifica per operatori SNPA” (file Word “MLG Qualifica operatori monitoraggio biologico_31_05_2023”) trasmessa con mail del 15/06/2023.

Come premessa, si rileva che nel documento si è dato riscontro solamente alle note di ARPA Lombardia a commento della precedente versione (maggio 2021), ma non alle note di ARPA Umbria a commento della medesima (revisione trasmessa l'11/06/2021).

In linea generale, si ritiene che le principali criticità evidenziate nella versione di maggio 2021 risultano ancora presenti nella versione di giugno 2023, non essendo state apportate nel frattempo modifiche sostanziali ai contenuti della Linea Guida, al di là dell'aggiunta di un capitolo sui percorsi interni di qualifica.

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

L'impostazione della Linea Guida sembra perseguire l'avvio di un percorso di certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone) che non si riteneva essere stato condiviso all'interno del Gruppo di Lavoro nel momento in cui si è optato per la predisposizione di una Linea Guida per la qualifica degli operatori.

Questo aspetto era stato messo in evidenza, oltre che da ARPA Lombardia (osservazioni del 10/06/2021), anche da ARPAV Veneto (mail del 26/10/2020, osservazioni del 15/01/2021 e del 10/06/2021), da ARPA Umbria (nota a “Schema qualifica operatori” del 21/10/2020 e nota a “MLG Qualifica operatori monitoraggio biologico” del 11/06/2021) e da ARPAT Toscana (mail del 23/10/2020).

Obbligatorietà del percorso di qualifica

La Linea Guida sembra delineare un percorso obbligato di qualifica, ma secondo il riscontro di ISPRA il percorso non è obbligatorio. Questo aspetto necessita un chiarimento.

Quantificazione dell'esperienza

Secondo il riscontro di ISPRA la definizione del numero di anni è avvenuta raggiungendo un accordo, a seguito della discussione all'interno di ciascun sottogruppo. La discussione verteva sul numero di anni o sul numero di campioni effettuati da ciascun operatore. Il numero di campioni effettuati è penalizzante per gli operatori che lavorano in piccole Agenzie o in piccoli territori, che quindi effettuano pochi campioni/anno.

La motivazione è discutibile in quanto il “numero di campioni” (o il “numero di analisi”) per la qualifica di un operatore può essere svincolato dagli obblighi di frequenza di monitoraggio istituzionale, prevedendo per tale finalità campionamenti/analisi aggiuntivi. Anzi, in alcuni casi (ad esempio per l'esecuzione di prove di ripetibilità) i campionamenti/analisi sono obbligatoriamente in numero superiore rispetto alla programmazione ordinaria.

Prove pratiche ad osservazione diretta

Secondo il riscontro di ISPRA le prove ad osservazione diretta sono state introdotte per valutare gli operatori nei casi in cui sia necessario esprimere un giudizio su una prova non replicabile (es. campionamento). Gli allegati agli schemi forniscono una base per una valutazione che sia comparabile sia per il contenuto che per la difficoltà. Inoltre, il concetto di prova ad osservazione diretta si rifà ad alcune indicazioni riportate in una norma tecnica (17024:2012).

Occorrerebbe definire cosa si intende per “prova non replicabile” e quanto questa “prova” sia influente sul risultato finale, che sia in termini di composizione e abbondanza dei taxa o di indice. In tal senso non si comprende la necessità di valutare (e le modalità oggettive con cui valutare) “prove” quali, ad esempio: “abilità nel movimento in acqua durante il campionamento (agilità e acquaticità)”, “periodo di campionamento, condizioni ambientali ed ecologia della stazione”, “predisposizione materiale di campionamento”, “collocazione goccia campione su vetrino coprioggetto”, “allestimento campo”, “corretta gestione e coordinamento della squadra”, “padronanza nella gestione di benne e/o box core” e così via.

Si ritiene che all’interno di una prova (che va dal campionamento al calcolo dell’indice) andrebbero individuate le fasi “replicabili” caso per caso in funzione dell’EQB. Queste fasi andrebbero valutate con metodi oggettivi, che si basino sulla misura della variazione del risultato finale (composizione e abbondanza dei taxa e/o indice) in condizioni di ripetibilità o rispetto a valori di riferimento.

Il fatto che le prove ad osservazione diretta siano riportate in una norma tecnica – la cui applicabilità nel caso degli operatori addetti al monitoraggio degli EQB è comunque discutibile – non significa che queste debbano essere idonee anche al contesto della Linea Guida.

“Rinnovo” della qualifica

Rispetto alla precedente versione non è cambiato sostanzialmente il testo del capitolo 6.5, ad eccezione dell’inserimento del termine “mantenimento” accanto a quello di “rinnovo” della qualifica. Il concetto di “rinnovo” rimane dunque nel testo dal momento che si fa riferimento a un “periodo di validità della qualifica”.

Qualifica dei neolaureati/neofiti

Continuando ad utilizzare il “numero di anni” quale unità di misura dell’esperienza, il tempo previsto per la qualifica degli operatori neoassunti è incompatibile con le esigenze di operatività di un’Agenzia.

Frammentazione delle attività

Si ribadisce che le attività previste per il monitoraggio degli EQB appaiono eccessivamente frammentate, con la conseguente individuazione di svariate figure di “esperti” di ogni singola sottofase. L’individuazione di fasi specialistiche andrebbe valutata in funzione del peso che tali fasi hanno sul risultato finale (composizione e abbondanza dei taxa e/o indice) e sulla loro misurabilità oggettiva.

Titoli di studio

Escludere le lauree triennali dalla determinazione tassonomica risulta poco sensato alla luce dei percorsi formativi delle stesse, in quanto gli aspetti di sistematica e determinazione tassonomica sono parte integrante dei percorsi di studio previsti per queste lauree.

Su questo punto ISPRA riscontra che, considerate le indicazioni dell'Ordine dei Biologi, la redazione del rapporto di prova e la validazione della lista tassonomica possono essere effettuati solo da personale con laurea specialistica in biologia, escludendo di conseguenza il personale con laurea triennale.

Si ritiene che occorra specificare il riferimento preciso alle indicazioni dell'ONB e in che misura queste possano ritenersi vincolanti. Ad esempio, le competenze per la "validazione" di una lista tassonomica possono essere proprie anche dei laureati in Scienze Naturali. Inoltre, occorre chiarire se le Agenzie che svolgono monitoraggio degli EQB producono, o debbano produrre, rapporti di prova firmati.